

## **SOCIETA ITALIANA DI RICERCA SUL SONNO STATUTO**

**Art. 1.** - E' costituita l'Associazione "SOCIETA ITALIANA DI RICERCA SUL SONNO" (S.I.R.S.) che è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione ha sede di norma presso l'Università o l'Ente presso cui opera il Presidente pro tempore, il quale avrà cura di comunicare l'indirizzo specifico ai soci e agli enti interessati all'attività dell'associazione.

**Art. 2.** - L'Associazione "SOCIETA ITALIANA DI RICERCA SUL SONNO" persegue i seguenti scopi:

- Diffondere le conoscenze sulla fisiologia, patologia, psicologia e clinica del sonno;
- Organizzare convegni scientifici e di aggiornamento;
- Istituire borse di studio per giovani studiosi che vogliano dedicarsi alla ricerca (sperimentale e clinica) sul sonno;
- Promuovere collegamenti con altre associazioni scientifiche nazionali ed internazionali;
- Promuovere l'insegnamento e lo sviluppo di attività attinenti alla ricerca sperimentale e clinica sul sonno;

Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e scientifici, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

**Art. 3.** - L'associazione "SOCIETA ITALIANA DI RICERCA SUL SONNO" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività scientifiche e culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti audiovisivi, lezioni, corsi e incontri;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento tecnico scientifici e corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

**Art. 4.** - L'associazione "SOCIETA ITALIANA DI RICERCA SUL SONNO" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono previste due categorie di soci:

- Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- Soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

**Art. 5.** - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei Probiviri.

**Art. 6.** - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di

comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.

**Art. 7.** - Tutti i soci maggiorenni in regola col pagamento della quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di eventuale partecipazione temporanea alla vita associativa.

**Art. 8.** - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 9.** – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno, di norma entro il mese di Aprile, e comunque entro il 28 Giugno qualora l'Assemblea si tenga in coincidenza con la riunione scientifica annuale dell'Associazione.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**Art. 10.** – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori, se nominato;
- i Comitati Scientifici;
- il Collegio dei Probiviri.

**Art. 11.** – L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un singolo voto, qualunque sia il valore della quota associativa versata. E' ammessa la votazione per delega e ciascun socio presente può ricevere solo una delega da parte di un altro socio avente diritto al voto. E' ammessa la votazione per posta se prevista da un Regolamento approvato dall'Assemblea. Questa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria in concomitanza con la riunione annuale dell'Associazione e, in via

straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quarto degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se risulta presente la maggioranza dei soci in regola con il pagamento della quota annuale, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci in regola con il pagamento della quota annuale e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con pubblico avviso pubblicato nell'albo dell'associazione almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione nell'albo dell'associazione del relativo verbale.

**Art. 12.** – Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando alla riunione, tenuta anche in modalità telematica, partecipano 4 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica quattro anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci in regola con il pagamento della quota annuale.

**Art. 13.** – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "SOCIETA ITALIANA DI RICERCA SUL SONNO". Si riunisce in media 2 volte all'anno, anche per via telematica, ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 4 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- proporre l'ammissione ed esclusione degli associati;
- proporre il luogo e la data dei congressi;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

**Art. 14.** – Il Presidente dura in carica quattro anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

**Art. 15.** – Il Collegio dei revisori, se istituito, è composto da tre membri designati dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la

regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

**Art. 16.** – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Il Collegio viene rinnovato in concomitanza al rinnovo del Consiglio direttivo.

Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

**Art. 17.** – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662

**Art. 18.** – Tutte le cariche elettive sono gratuite, ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate, nessun socio può ricoprire la medesima carica per due mandati consecutivi.

**Art. 19.** – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.